



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MESSINA

Università degli Studi di Messina
UNMECLE - Dipartimento di Ingegneria
Prot. n. 24615 - INTERNO
del 04 / 04 / 2017
Tit./Cl. III / 14 - Fascicolo

Dipartimento di Ingegneria

C.da Di Dio - Villaggio S. Agata - 98166 Messina - Italy

P.I. 00724160833 - C.F. 80004070837

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Messina
SEDE

Al Direttore
Dipartimento di Ingegneria
SEDE


Oggetto: Richiesta riduzione carico didattico

Il sottoscritto prof. Galvagno Signorino, ordinario di Fondamenti delle Tecnologie Chimiche (SSD CHIM/07) presso il Dipartimento di Ingegneria,


CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 comma 4 del "Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato" la riduzione del 25% del carico didattico istituzionale in quanto Presidente del CARECI.

Messina 3 aprile 2017



Prof. Signorino Galvagno



Università degli Studi di Messina

Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010

(Emanato con Decreto Rettorale n. 438 del 27.02.2017)

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure di conferimento degli incarichi didattici ai professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Messina, in assolvimento ai doveri istituzionali e secondo lo stato giuridico degli stessi, per le esigenze dei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, di dottorato di ricerca e di specializzazione attivati dall'Ateneo, così come individuati dall'art. 3 del D.M. 270/2004.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della n. 240/2010, della retribuzione aggiuntiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai quali sono affidati, con il loro consenso, moduli o corsi curriculari.

CAPO II

OBBLIGHI DIDATTICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «docenti»: i professori di ruolo di I e II fascia dell'Università di Messina;
- b) «didattica frontale»: le lezioni tenute dal docente nel quadro degli insegnamenti, o moduli degli stessi, alle quali corrisponde l'acquisizione di crediti formativi da parte degli studenti, impartite nell'ambito dei Corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, nelle scuole di dottorato di ricerca, nei Corsi di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione dell'Ateneo di Messina, secondo le modalità fissate dalla competente struttura didattica;
- c) «didattica equivalente»: subordinatamente alle esigenze didattiche di cui alla lettera b, è considerata equivalente all'attività di didattica frontale quella erogata nei Master dell'Università di Messina, ove non retribuita, e quella seminariale effettuata sulla base di una programmazione ufficiale del Dipartimento sede amministrativa del Corso di studio;
- d) «carico didattico istituzionale»: il monte ore annuale nei limiti del quale il professore di ruolo è tenuto a rendersi disponibile per attività di didattica frontale (o equivalente) relative agli

la propria disponibilità per il carico didattico istituzionale di cui ai successivi commi 5-8 del presente articolo e nel rispetto dei limiti complessivi di didattica frontale ivi indicati.

4. L'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo indeterminato, a norma dell'art. 6, comma 3, della legge n.240/2010, è fissata nel massimo in 350 ore annue, se in regime di tempo pieno, e 200 ore se in regime di tempo definito.

5. Nel quadro dell'impegno orario per compiti didattici e di servizio agli studenti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, i professori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente alla didattica frontale (o equivalente) 120 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 90 ore se a tempo definito. Il carico di didattica frontale non può superare le 180 ore annue, salvo specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

6. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a svolgere le attività didattiche previste nel contratto, assumendo la responsabilità di uno o più corsi e/o moduli didattici sino ad un massimo di 90 ore se a tempo pieno e di 60 ore se a tempo definito, salvo specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

7. Nel quadro dell'impegno orario per compiti didattici inerenti al proprio stato giuridico, i ricercatori a tempo indeterminato possono svolgere attività di didattica frontale assumendo la responsabilità di uno o più corsi e/o moduli didattici di norma fino a 60 ore e con un massimo di 90 ore annuali, fatte salve specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

8. L'impegno di didattica frontale dei docenti dell'Università è orientato prioritariamente alle esigenze dei corsi di laurea e di laurea magistrale e, quindi, a quelle dei corsi di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e perfezionamento e dei Master dell'Ateneo.

Art. 5

Organizzazione delle attività didattiche, differenziazione dei compiti didattici e procedure di verifica

1. Fatte salve le eccezioni previste per le classi di laurea indicate nei decreti ministeriali in materia, al fine di evitare la parcellizzazione dell'attività formativa, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti, erogabili in ciascun Corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, sono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano di norma non meno di 6 crediti formativi universitari o, comunque, non meno di 5 previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per gli insegnamenti e le altre attività formative affini o integrativi è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

2. Entro i limiti previsti dall'art.10, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, il numero di ore di didattica frontale per credito formativo universitario è fissato dal regolamento del Dipartimento sede amministrativa del Corso.

3. Eventuali differenziazioni dei compiti didattici, in relazione alle peculiarità delle diverse aree disciplinari ed alle tipologie di insegnamento, sono definite dai regolamenti di Dipartimento a norma dell'art. 2, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Il Senato Accademico autorizza, a richiesta degli interessati, la riduzione del carico didattico istituzionale fino ad un massimo del 100% per il Rettore e fino ad un massimo del 25% per i Prorettori, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti del CARECI, del SBA, del CLAM, del CIAM e del COP, i Coordinatori dei Consigli di corso di studio, per i docenti che svolgono attività

assistenziale presso l'Ospedale Didattico Veterinario dell'Ateneo nonché per i docenti che svolgono attività didattica a piccoli gruppi o tirocini curriculari che prevedano carichi didattici.

5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro il limite massimo del 20% e previa delibera del Dipartimento di afferenza, può altresì essere ridotto il carico didattico istituzionale dei docenti che abbiano la responsabilità scientifica di progetti di ricerca pluriennali di particolare rilevanza nazionale o internazionale, ammessi a finanziamento sulla base di procedure competitive. Relativamente al carico didattico istituzionale dei docenti che svolgono attività didattica presso le Scuole di specializzazione dell'Ateneo, la stessa sarà riconosciuta per intero, ad eccezione delle Scuole soggette sul punto a specifiche disposizioni normative o ministeriali, che restano disciplinate dalle disposizioni di riferimento. In ogni caso, la percentuale massima di esenzione dal carico didattico svolto nei Corsi di Studio non può superare il 35% del carico didattico istituzionale.

6. Fermi gli obblighi di cui all'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, i professori ed i ricercatori autocertificano l'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti provvedendo alla compilazione *on line* del diario del docente e del registro delle lezioni, che dovrà essere definitivamente salvato e trasmesso alla direzione del Dipartimento, sede amministrativa del Corso, a cura del docente responsabile dell'insegnamento, sia di ruolo che a contratto, entro trenta giorni dalla conclusione del semestre di riferimento.

Art. 6

Criteria e modalità di assegnazione dei compiti didattici

1. L'assegnazione dei compiti didattici ai docenti ed ai ricercatori dell'Ateneo di Messina è improntata a principi di uniforme distribuzione dei carichi, di piena utilizzazione delle risorse didattiche disponibili e di continuità della didattica, ed è effettuata sulla base dei dati forniti dall'Anagrafe di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, il Consiglio di Corso di studio, previa riunione di coordinamento della SIR, ove costituita, propone un Piano di copertura delle esigenze didattiche per il successivo anno accademico, tenendo conto del carico didattico istituzionale dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nonché delle disponibilità dei ricercatori di ruolo del Dipartimento in cui è incardinato il Corso, dando priorità a coloro che abbiano svolto attività di ricerca certificata da almeno due prodotti riferibili all'ultimo triennio, registrati su IRIS e congruenti con le tipologie riconosciute dall'ANVUR nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

3. In base al Piano di copertura di cui al comma 2, entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, il Dipartimento presso cui è incardinato il Corso di studio, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, assegna gli insegnamenti per il successivo anno accademico:

a) a titolo di incarico didattico istituzionale ai professori di I e II fascia inquadrati nei SSD di riferimento delle discipline, con priorità per i professori ad esso afferenti e nei limiti degli obblighi didattici di cui all'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, tenuto conto delle eventuali differenziazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del presente regolamento. In ogni caso, il professore di ruolo, al quale sia già stato assegnato almeno un insegnamento, non è tenuto ad assumerne uno ulteriore quando l'incarico comporterebbe il superamento del carico didattico istituzionale, in mancanza di una ripartizione per moduli. Del pari, per esigenze di unitarietà della didattica, ai professori di ruolo, con il loro consenso, possono essere affidati insegnamenti del SSD